MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 15

Sanzioni

Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1989, non più in vigore dal 6 febbraio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-388-1989/art-15-s-a-n-z-i-o-n-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it